



DIVENTARE COOPERATIVA

GUIDA PRATICA: INFORMAZIONI DI BASE



DIVENTARE COOPERATIVA

1) La specificità della società cooperativa

2) La costituzione di una società cooperativa

3) Libri sociali e registri obbligatori

4) La legislazione civilistica – La legge 31/1/1992 n.59

5) Il Collegio Sindacale

6) Il Consiglio di Amministrazione

1) LA SPECIFICITÀ DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

L'impresa cooperativa è caratterizzata da alcuni principi fondanti:

1. Una testa un voto
2. La partecipazione
3. La natura mutualistica
4. La natura non speculativa
5. La porta aperta
6. La solidarietà intergenerazionale
7. La solidarietà intercooperativa
8. La mutualità verso l'esterno

UNA TESTA UN VOTO	La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno.
LA PARTECIPAZIONE	Solo i soci della cooperativa possono essere eletti amministratori e solo tra essi può essere nominato il presidente.
LA NATURA MUTUALISTICA	Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma quello di: 1. per le Cooperative di consumo, servizi sociali, di abitazione e agricole, procurare ai soci stessi beni e servizi a condizioni più vantaggiose, 2. per le Cooperative di lavoro e servizi la tutela del posto di lavoro e della sua qualità.
LA NATURA NON SPECULATIVA	Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, nè possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente che una parte degli utili non siano tassati, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.
LA PORTA APERTA	La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta purchè sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio.

LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE	La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso di investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.
LA SOLIDARIETÀ INTERCOOPERATIVA	Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.
LA MUTUALITÀ VERSO L'ESTERNO	Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

PERCHÈ LA SCELTA COOPERATIVA

Se scegli la forma cooperativa può essere più facile e meno oneroso realizzare la possibilità di diventare imprenditore di se stessi.

Perché attraverso la cooperazione le tue idee imprenditoriali, i tuoi progetti, il tuo lavoro, si associa a quello di altre persone, interagisce, si arricchisce, mette a frutto le esperienze e le conoscenze di una organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema.

Perché nella cooperazione non esiste la distinzione tra il **titolare dell'impresa e il dipendente**.

Essere operatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si sia lavoratori e imprenditori, in cui si fondano doti di managerialità e doti di mutualità.

Aderire al modo cooperativo di "**far economia**", significa appartenere ad un sistema che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare l'essenza solidaristica che è alla base della cooperazione stessa.

Affermatasi in pressochè tutti i sistemi economici, la cooperazione ha inizio dalla difesa della solidarietà e approda ad un moderno sistema integrato di imprese produttive.

LA SOCIETÀ COOPERATIVA

Art. 45 della Costituzione Italiana:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico;

art. 2511: Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre, a condizione che gli stessi siano persone fisiche e che la cooperativa adotti le norme della società a responsabilità limitata.

Il vantaggio perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (e cioè lo scopo di questa) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio (con la cooperativa) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.

La natura di questo rapporto di scambio (che si aggiunge al rapporto societario proprio di tutte le società: conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società), vale anche a caratterizzare i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.

LE TIPOLOGIE COOPERATIVE

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano diverse tipologie di cooperative che sono distinte nelle seguenti otto sezioni, così come individuate dalla legislazione vigente:

COOPERATIVE DI ABITAZIONE	Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".
COOPERATIVE DI LAVORO E SERVIZI	Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi.

COOPERATIVE DELLA PESCA	Sono costituite da soci pescatori e svolgono un'attività con un impegno diretto dei soci o un'attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.
COOPERATIVE DI CONSUMO	Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci.
COOPERATIVE AGRICOLE	Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
COOPERATIVE MISTE	Sono comprese in queste tipologie tutte le cooperative che non rientrano nei settori prima richiamati e che svolgono attività diversificate, quali le cooperative culturali, le cooperative di garanzie che prestano fidejussioni o piccoli prestiti ai propri associati, cooperative che associano gli esercenti di attività commerciali.
COOPERATIVE SOCIALI	<p>Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione umana dei cittadini.</p> <p>Si distinguono in due tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi 2. quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. <p>Oltre ad essere iscritte a questa sezione, le cooperative sociali, a seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte ad una delle precedenti sezioni.</p>

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Il nuovo diritto societario distingue le cooperative in due parti: quelle a mutualità prevalente e le altre a mutualità non prevalente.

Le prime, a mutualità prevalente, sono quelle che svolgono la loro attività principalmente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi o si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o si avvalgono degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

A queste si continuano ad applicare le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali.

Per ottenere ciò le cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Le seconde, quelle a mutualità non prevalente, non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali; rimarranno, però società cooperative iscritte ad un albo e usufruiranno delle norme previste per le società cooperative.

Esistono vari criteri per misurare la prevalenza della mutualità; sono gli amministratori e i sindaci della cooperativa che devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio annuale di esercizio, indicando il raggiungimento di determinati parametri previsti dalla norma del Codice Civile.

Il requisito della prevalenza si può perdere nel tempo quando vengono a mancare i requisiti previsti o si può acquistare qualora cooperative non prevalenti risultino nei parametri previsti dalla prevalenza.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere obbligatoriamente nel proprio statuto:

- a) il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- b) il divieto di distribuire dividendi rispetto al capitale versato in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di punti mezzo;
- c) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto ai limiti massimo previsto per i dividendi;
- d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato dai soci e i dividendi, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative sociali, previste dalla Legge 8 Novembre 1991 n.381 e dalle norme in vigore, sono considerate di fatto cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti previsti per il riconoscimento della prevalenza.

IL SOCIO

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, una regola del tutto caratteristica delle cooperative. Il socio non si limita a finanziare la cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti.

In particolare nelle cooperative di lavoro, la legge stabilisce che possono essere

formate soltanto da lavoratori che operano nell'impresa; non possono, in ogni caso, diventare soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche o affini con l'attività della cooperativa.

Questa regola, che comporta una drastica limitazione all'accesso dei soci (e quindi dei finanziatori dell'impresa sociale), è stata ridimensionata da alcune disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del nuovo diritto societario con cui sono state introdotte nuove figure di soci finanziatori:

- **il socio sovventore (art. 4 – legge 59/92)**
- **il socio finanziatore**
- **gli azionisti di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6 – legge 59/92).**

Questi soggetti possono finanziare la cooperativa con capitale di rischio, e divenire quindi soci, pur non partecipando allo scambio mutualistico (ad esempio, in una cooperativa di lavoro il socio finanziatore può non essere un lavoratore).

I REQUISITI MUTUALISTICI

I requisiti mutualistici costituiscono il **"cuore"** della disciplina cooperativa (seppure, va notato, si tratta di regole che in gran parte non sono obbligatorie, ma condizionano soltanto la fruizione dei benefici fiscali):

1. **in primo luogo la cooperativa deve destinare il 3% dei propri utili annuali al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, disciplinato dagli artt. 11 e 12 della legge 59/1992;**
2. **il capitale conferito dai soci non può essere remunerato oltre una determinata percentuale, attualmente il 7,5%, (art. 26, legge Basevi), anche se l'art. 7, 1.59/1992, ha consentito, in aggiunta, di effettuare annualmente una rivalutazione gratuita dello stesso in misura non superiore agli indici di svalutazione monetaria accertati dall'ISTAT;**
3. **infine, l'intero patrimonio accumulato dalle cooperative non può essere distribuito fra i soci e, nel caso di scioglimento, deve essere destinato al già citato Fondo per la promozione cooperativa.**

Ai soci spetta, quindi, soltanto la restituzione della quota di capitale versata ed eventualmente rivalutata con i dividendi.

Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

- **la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;**
- **l'accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.**

IL RISTORNO

I ristorni sono la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa, calcolata in proporzione al valore degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio e sottoposta a limiti fissati dalla legge e dal mercato. Il ristorno può consistere:

1. **in un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti;**
2. **in un rimborso di parte dei prezzi pagati dal socio (per le cooperative di consumatori);**
3. **in un aumento gratuito della quota individuale di capitale sociale.**

IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE:QUOTE E AZIONI

Nelle cooperative il valore nominare di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a **venticinque Euro** né superiore a **cinquecento Euro**.

Ovviamente nelle cooperative che fanno riferimento alla disciplina della società a responsabilità limitata, il capitale deve essere costituito da quote e non da azioni.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessuno socio può avere una quota superiore a **centomila Euro**, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

I limiti di cui sopra non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 *quinquies* (aumento del capitale sociale attuato mediante distribuzione di riserve divisibili) 2545 *sexies* (aumento del capitale mediante distribuzione di ristorni) e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per quanto riguarda le riserve si deve distinguere tra riserve legali, che non sono mai divisibili, e altre riserve, siano esse previste dallo statuto e quindi obbligatorie ovvero frutto di una scelta compiuta dagli amministratori e dai soci (riserve volontarie).

In ogni caso nelle cooperative a mutualità prevalente le riserve, di qualunque tipo, sono sempre indivisibili tra i soci cooperatoti (art.2514)

Secondo l'articolo 2545 *quater* qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali

QUALE E' LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO PER I DEBITI CONTRATTI DALLA SOCIETA'

Ai sensi dell'articolo 2518 nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Quindi il rischio del socio è limitato esclusivamente al complessivo ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella società.

Pertanto, anche in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, i soci non falliscono unitamente alla società.

RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE E DELLE AZIONI

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal modo possono essere superati i limiti massimi previsti, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.

3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Il rimborso del capitale è soggetto a imposta, a carico dei soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni

IL PRESTITO SOCIALE

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale.

Questo istituto è disciplinato dalla legge (art. 13, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, delibera CICR 3/3/1994 e circolare Banca d'Italia 2/12/1994.

Sono previste le seguenti condizioni:

- **le somme raccolte da ciascun socio non possono superare i determinati limiti (oggi € 55.720,36 per le cooperative di lavoro ed edilizie ed € 27.860,18 per le altre restanti);**
- **le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;**
- **la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici stabiliti dalla legge Basevi ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia.**

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

Come le società di capitale, la cooperativa è dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e la responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito.

IL CAPITALE SOCIALE

il tasso di remunerazione del capitale sociale non può superare il tasso dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5%, rispetto al capitale effettivamente versato. Ai tassi attuali è pari al 7,5%.

VARIABILITÀ DEL CAPITALE

Per le cooperative la variabilità del capitale (art. 2524, C. C.: la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo) costituisce la specifica applicazione del principio della porta aperta.

Si è già visto che la cooperativa persegue interessi non speculativi e propri non soltanto dei soci attuali. Questa caratteristica esclude quindi che le cooperative si possano configurare come strutture chiuse, favorendo invece l'ingresso nella società di nuovi soggetti portatori degli interessi mutualistici perseguiti dalla cooperativa.

GLI ORGANI SOCIALI

Le società, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche cui vengono attribuiti determinati incarichi.

Gli organi sono sia individuali (ad es. il presidente, in quanto rappresentante legale, l'amministratore unico), che collegiali (l'assemblea dei soci, il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione, gli amministratori).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo più ampio delle società.

Essa è costituita dai soci o dai rappresentanti di persone giuridiche socie.

Un carattere particolare, nelle cooperative, è costituito dal voto per testa (il potere di voto, cioè, è svincolato dal capitale sottoscritto da ciascun socio). Solo

i soci persone giuridiche e i soci sovventori possono avere più voti fino ad un massimo di 5 voti ciascuno.

Quando decide su modificazioni dell'atto costitutivo o in caso di fusione con altre società cooperative l'Assemblea è straordinaria; in tutti gli altri casi (approvazione del bilancio, nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, rinnovo delle cariche, altre attribuzioni previste dall'art. 2364, C. C.) è ordinaria.

CONSORZI E GRUPPI COOPERATIVI

Tra i principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (l'organizzazione internazionale delle cooperative) è affermato anche quello della collaborazione tra le imprese cooperative. Anche nel nostro Paese si verificano intensi rapporti economici e finanziari tra le cooperative.

Sul piano giuridico questi rapporti si realizzano soprattutto attraverso lo strumento dei Consorzi cooperativi e attraverso la partecipazione delle imprese mutualistiche in società di capitali (ordinarie).

I Consorzi sono organismi nati per realizzare specifici servizi quali: acquisti di materie prime, commercializzazione di prodotti, svolgimento in comune di determinate attività.

I CONTROLLI PUBBLICI

Anche su questa materia ha inciso profondamente la Legge 59/1992 (art. 15). Attualmente sono previsti tre diversi regimi di controllo:

- 1. le cooperative più sviluppate (fatturato superiore a 60 milioni di Euro, riserve patrimoniali, ovvero prestito sociale superiore a 2 milioni di Euro, ecc.) sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (oltre alla vigilanza amministrativa annuale)**
- 2. le altre cooperative sono sottoposte a ispezioni amministrative biennali di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro o delle Centrali Cooperative (se associate)**
- 3. le cooperative sociali e le cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale sono sottoposte, invece, alla ispezione annuale degli enti di cui sopra.**

Questi controlli, che si aggiungono a quelli operanti verso tutte le società, tendono a garantire la trasparenza di gestione ed il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa coinvolgendo non soltanto la contabilità ed il bilancio ma anche la gestione degli affari sociali e la loro regolarità rispetto alle norme di legge statutarie.

Fra gli organi statali, spetta la funzione di vigilanza:

- al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ed al Ministero del Tesoro, i quali si avvalgono della Banca d'Italia;
- al Ministero delle Attività Produttive;
- al Ministero delle Risorse Comunitarie;
- al Ministero dei Lavori Pubblici.

Fra i soggetti attivi della vigilanza diversi dagli organi statali rientrano:

- le Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del movimento cooperativo;
- la Commissione Centrale per le cooperative;
- il Comitato Centrale per le cooperative;
- l'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;
- la Banca d'Italia ed il suo Governo;

L'OBIETTIVO AZIENDALE

La natura e il quadro normativo che caratterizza l'impresa cooperativa ha effetto anche su due elementi che caratterizzano l'organizzazione di un'impresa.

Mentre l'obiettivo fondamentale di un'azienda ordinaria è, normalmente, il perseguimento e l'ottenimento dell'utile da destinarsi alle necessità e alle aspettative dei rappresentanti della maggioranza del capitale quello dell'azienda cooperativa è il rapporto mutualistico con i soci-lavoratori e con i soci-utenti.

Nelle cooperative, infatti, la destinazione dell'utile è sottoposto a notevoli vincoli legali che obbligano al consolidamento delle strutture che lo creano; inoltre la decisione sulla destinazione della parte "libera" dell'utile, viene presa a maggioranza dai soci indipendentemente dal capitale versato.

È ovvio e logico che anche per un'impresa cooperativa il reddito è indispensabile; esso deve remunerare e reintegrare i fattori di produzione impiegati nel ciclo aziendale e deve sostenere lo sviluppo, gli investimenti e l'innovazione.

LE DIFFERENZE TRA IMPRESA ORDINARIA E IMPRESA COOPERATIVA

IMPRESA ORDINARIA		COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
nessuna	condizioni per essere ammessi	requisiti
illimitato	capitale sociale sottoscrivibile	limitato
illimitata	partecipazione agli utili	limitata
si	capital gain	no
si per S.p.A.	possibilità di emettere obbligazioni	si, limitato
si per S.p.A.	possibilità di quotare sul mercato le proprie azioni	no
no	vigilanza governativa (ispezioni e certificazioni)	si
si	facoltà di trasformare la società	si, solo per cooperative a mutualità non prevalente
IMPRESA ORDINARIA	PATRIMONIO SOCIALE ↓	COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
ai soci	in caso di scioglimento	a un fondo nazionale di promozione cooperativa (legge 59/92)
i soci dell'impresa ordinaria sono legittimati a partecipare in base al conferimento del capitale sociale	rappresentatività dei soci	i soci dell'impresa cooperativa sono legittimati a partecipare alla società come utenti, lavoratori, piccoli e medi imprenditori secondo il principio mutualistico "una testa un voto"
deve produrre utili per valorizzare il capitale di rischio conferito dai soci	scopi dell'impresa	deve produrre ricchezza avvalendosi degli strumenti usati dalle imprese ordinarie, ma con l'obiettivo di assimilare un patrimonio da destinare alla realizzazione degli interessi dei soci presenti e futuri durante la vita sociale.
gli utili e le riserve appartengono ai soci in proporzione all'ammontare delle quote di capitale sociale conferito	titolarità della proprietà	gli utili e le riserve indivisibili devono essere impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale, i soci sono gestori e non proprietari del patrimonio cooperativo
<ul style="list-style-type: none"> democrazia di capitale (voto plurimo); partecipazione dei soci per conseguire diritti patrimoniali ed esercitare diritti amministrativi in proporzione alla quota di capitale 	struttura organizzativa	sistema organizzativo (partecipazione ai consigli di amministrazione, assemblee delle sezioni soci, assemblee generali, organizzazione sociale integrativa) legato a criteri di democrazia personale: una testa, un voto
<ul style="list-style-type: none"> capitale di rischio con particolare articolazione per S.p.A. (azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio); obbligazioni per S.p.A. 	strumenti di autofinanziamento	<ul style="list-style-type: none"> riserve indivisibili prestiti sociali soci finanziatori soci sovventori

2) LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

Procedure

1. Atto Costitutivo

La costituzione di una società cooperativa ai sensi dell'art. **2521** del C.C. avviene mediante atto pubblico a rogito da un notaio.

2. Come si costituisce una cooperativa

Per costituire una società cooperativa si deve andare da un notaio per redigere un atto costitutivo e uno statuto nella forma dell'atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie
- 3) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere esigiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ritorsi;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da **regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Per quanto riguarda i regolamenti il più significativo è quello relativo alla discipli-

na dei rapporti con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001, se la cooperativa opera con soci lavoratori.

Gli adempimenti successivi sono:

- 1) aprire il numero di codice fiscale e di partita Iva presso gli uffici finanziari o intermediatori abilitati;
- 2) registrare l'atto costitutivo e lo statuto presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- 3) a cura del notaio, depositare l'atto costitutivo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art.2523)

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica; pertanto, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

La costituzione delle cooperative è un atto formale, che consegue a due decisioni fondamentali per il successo dell'impresa: la scelta del tipo di attività imprenditoriale e quella dei soci.

3. La scelta imprenditoriale

Prima di iniziare un'attività imprenditoriale, anche in forma cooperativa occorre avere le idee chiare sul tipo di attività che si intende svolgere, dal momento che la cooperativa può operare in tutti i settori.

La cooperativa infatti non è un'associazione, che nasce soprattutto dal desiderio di un gruppo di persone di stare insieme e non è nemmeno una formula societaria che di per sé assicura lavoro, in quanto – come nelle fantasie di alcuni – sostenuta da contributi pubblici.

È invece un'impresa sociale, sia pure con una particolare valorizzazione della persona rispetto al capitale (e quindi particolarmente adatta per i giovani che vogliono "intraprendere" insieme).

Pertanto, prima di costituire la cooperativa, è necessario un'attenta analisi della situazione esterna, in modo da avere una visione il più possibile chiara e attendibile di quanto sta avvenendo nel sistema sociale ed economico nel quale si intende iniziare l'attività.

Vanno esaminati gli orientamenti politico-legislativi, il sistema economico dell'area territoriale, i segmenti di mercato che sembrano avere maggiore possibilità di successo, la presenza della concorrenza.

Inoltre occorre conoscere il servizio e il prodotto, definire il processo produttivo, determinare gli investimenti e individuare le fonti di finanziamento.

Conoscere il proprio prodotto/servizio significa sapere a chi ci si vuole rivolgere, verificare la presenza di barriere all'entrata, aver presenti quali materiali e quali professionalità vanno impiegate nella produzione, definire i tempi ed i metodi produttivi, precisare il prezzo congruo, pianificare le modalità di distribuzione e di marketing, scegliere i canali di vendita.

Insomma, in maniera il più possibile documentata ed obiettiva vanno ricercati i punti di forza e di debolezza dell'idea iniziale mediante una sorta di studio di fat-

tibilità aziendale pronti ad assumere il rischio (mai totalmente eliminabile) di iniziare l'avventura cooperativa se ne sussistono le condizioni o, diversamente, di abbandonare ogni proposito.

4. I soci: numero, requisiti, ammissione

LA SCELTA DEI SOCI

La scelta ottimale del tipo di attività imprenditoriale nel quale operare non è però sufficiente ad assicurare il successo dell'impresa cooperativa.

Altrettanto importante e fondamentale è l'attitudine dei soci a cooperare (*cum-operare* = lavorare insieme), coordinare le azioni verso un unico obiettivo completandosi a vicenda e superando la logica dell'individualismo.

Nell'impresa cooperativa infatti, a differenza delle società di capitale, vige il principio dell'autogestione: ogni socio, di fatto assume la conduzione diretta delle attività di cui è inserito. Ciò che la cooperativa riesce a fornire, in altre parole, dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilità di ciascuno, ed ogni cooperatore è chiamato ad essere protagonista, alla pari degli altri, nella gestione dell'impresa.

Per questi motivi, i presupposti per la riuscita della cooperativa sono:

- la seria e libera volontà di associarsi
- un sufficiente affiatamento della compagine sociale
- la necessità di soddisfare un bisogno economico-sociale
- la presenza di una adeguata cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con il mercato.

E' dunque necessario passare ad una valutazione delle capacità del gruppo di aspiranti soci, prendendo in esame lo spirito e le motivazioni che li spingono a diventare imprenditori e la loro professionalità: va inoltre posta particolare attenzione ad aspetti caratteriali, ma importanti per il successo dell'iniziativa, quali l' intuito, la capacità organizzativa, la flessibilità e la prontezza decisionale, le capacità di valutare i rischi, la predisposizione verso le relazioni umane.

Possono far parte della società le persone interessate all'attività aventi la maggiore età, compresi i cittadini stranieri, e le persone giuridiche pubbliche o private.

Tutti i soci devono presentare i requisiti fissati dallo statuto sociale o, in mancanza, della legge.

NUMERO DEI SOCI:

I soci di una cooperativa devono essere almeno tre.

Fino a quando la cooperativa non raggiunge i nove soci, la base sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche e si deve applicare la normativa della s.r.l.

REQUISITI DEI SOCI

Per quanto riguarda i requisiti dei soci, l'articolo 2527 precisa che l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Vi deve essere quindi una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l'oggetto sociale previsto nello statuto (si veda in proposito anche quanto previsto dall'articolo 2521, comma terzo, numero 3, secondo il quale, come abbiamo visto in precedenza, l'atto costitutivo deve contenere *"l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci"*). Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

AMMISSIONE DEL SOCIO

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Nel caso la società intenda respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione (o l'organo amministrativo, se il consiglio non è previsto) deve motivare entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Una volta ammesso il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I SOCI FINANZIATORI

L'articolo 2526 del Codice Civile dispone che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto e il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'art.254 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati (cioè banche e società finanziarie a ciò autorizzate dalla legge).

I SOCI: recesso

Il recesso vale a dire l'uscita volontarie del socio a seguito di dimissioni date prima della scadenza del contratto sociale, è disciplinato dall'art. 2532 del codice civile secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

Per quanto riguarda i casi di recesso disciplinati dalla legge, si deve distinguere tra le cooperative che seguono il regime delle società per azioni e quelle che

invece fanno riferimento alla società a responsabilità limitata.

Nel primo caso si applica l'articolo 2437 del codice secondo cui hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

In tutte queste ipotesi è nullo, e quindi si considera come non apposto, ogni patto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre, salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per le cooperative che, invece, fanno riferimento alla disciplina della s.r.l. l'articolo 2473 dispone che in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- 1) al cambiamento dell'oggetto e del tipo di società
- 2) alla sua fusione o scissione
- 3) alla revoca dello stato di liquidazione
- 4) al trasferimento della sede all'esterno
- 5) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
- 6) al compimento di operazione che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

Quando la società costituita senza previsione della durata, cioè non è indicato un termine di scadenza, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Per quanto riguarda le cause statutarie le cause di recesso, spesso presenti negli statuti delle cooperative di lavoro e sociali, sono le seguenti:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- impossibilità per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- raggiungimento dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione;
- sopravvenuta inabilità di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione: innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I SOCI: esclusione

Secondo l'articolo 2533 l'esclusione del socio può aver luogo:

- per mancato pagamento delle quote o azioni sottoscritte
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdite dei requisiti previsti per la partecipazione alla società:
- nei casi previsti dall'articolo 2286 (cioè interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- in caso di fallimento;
- nei casi previsti dall'atto costitutivo;

Per quanto riguarda i casi previsti dall'atto costitutivo nella prassi delle cooperative di lavoro e sociali è di solito prevista l'esclusione del socio;

- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione;
- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- che cessi, per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa.

E' poi fondamentale ricordare che la legge n. 142 del 2001, nel testo novellato nel febbraio 2003 dalla legge n.30, prevede, all'articolo 5, che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tri-

bunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche l'risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

5. Iscrizione nel registro delle imprese

Avvenuta la costituzione il Notaio che ha ricevuto l'atto deve provvedere entro **venti giorni** al deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese tenuto dalla **Camera di Commercio competente** per territorio ove ha sede legale la cooperativa **Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica. La mancata iscrizione impedisce i rapporti di natura societaria sia tra i soci sia verso i terzi.** Prima dell'iscrizione la società non ha il potere di agire e chi agisce in quel periodo investendo il nome della società sarà illimitatamente responsabile per le operazioni compiute. Occorre iscrivere la cooperativa all'albo delle cooperative diviso in 2 sezioni:

- 1) a mutualità prevalente
- 2) a mutualità non prevalente

A corredo della domanda in base dall'art. 14 del predetto D. Lgs vanno allegati i seguenti documenti in modo telematico:

1. una copia dell'atto costitutivo recante gli estremi di avvenuta iscrizione nel registro delle imprese;
2. un elenco dei soci con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del domicilio e dell'attività professionale;
3. l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci, e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
4. una copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano;
5. la certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (norme antimafia) relativa agli amministratori, ai sindaci, ai direttori in carica.

6. Altri adempimenti

A cura degli amministratori è inoltre necessario adempiere ai seguenti obblighi:

- dichiarazione di inizio attività da presentare all'Ufficio Provinciale I.V.A. per ottenere l'attribuzione del numero di codice fiscale e partita I.V.A. Questa dichiarazione deve essere prodotta **entro trenta giorni dalla data di costituzione;**
- dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio **entro venti giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese;**
- dichiarazione di avvenuta costituzione della cooperativa da inviare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro **tre mesi dalla data di costituzione.** Questo adempimento è solitamente svolto dal notaio che ha rogato l'atto.

3) LIBRI SOCIALI E REGISTRI OBBLIGATORI

Le società cooperative a qualunque settore appartengano devono tenere i libri obbligatori dell'imprenditore previsti dal codice civile, i libri sociali obbligatori previste dal codice civile, i registri tributari obbligatori previsti dalla disciplina fiscale e se occupa personale dipendente i registri di lavoro.

I libri obbligatori dell'imprenditore sono disciplinati dal codice civile (DELLE SCRITTURE CONTABILI) agli Art. 2214 - 2220

ARTICOLO	TITOLO
2214	Libri obbligatori e altre scritture contabili
2215	Modalità di tenuta delle scritture contabili
2216	Contenuto e vidimazione del libro giornale
2217	Redazione dell'inventario
2218	Bollatura e vidimazione facoltative
2219	Tenuta della contabilità
2220	Conservazione delle scritture contabili

LIBRI OBBLIGATORI art. 2214 C.C.:

- LIBRO GIORNALE
- LIBRO DEGLI INVENTARI

I libri sociali obbligatori sono disciplinati dal codice civile (DEI LIBRI SOCIALI) agli Art. 2421 - 2422

ARTICOLO	TITOLO
2421	Libri sociali obbligatori
2422	Diritto d'ispezione dei libri sociali

LIBRI OBBLIGATORI art. 2421 C.C.:

- LIBRO DEI SOCI
- LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
- LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
- LIBRI DI ALTRI ORGANI, PREVISTI DALLA NORMATIVA
(es.revisore contabile, consiglio di sorveglianza)

LIBRI E REGISTRI PREVISTI DALLA DISCIPLINA FISCALE

IMPOSTE DIRETTE

- LIBRO GIORNALE
- LIBRO DEGLI INVENTARI
- LIBRO DEI CESPITI AMMORTIZZABILI
- REGISTRO RIEPILOGATIVO DI
MAGAZZINO (solo in particolari casi)
- REGISTRO DEI CONTI INDIVIDUALI

IMPOSTE INDIRETTE I.V.A.

- REGISTRO FATTURE DI ACQUISTO
- REGISTRO FATTURE DI VENDITA
- REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
- REGISTRO DI CARICO DEGLI
STAMPATI FISCALI

LIBRI E REGISTRI PREVISTI IN MATERIA DI LAVORO

- 1 - LIBRO MATRICOLA
- 2 - LIBRO PAGA
- 3 - REGISTRO DEGLI INFORTUNI

LIBRI E REGISTRI AUSILIARI art. 2214 C.C. indicativamente possono così individuarsi:

- 1 - REGISTRO DI PRIMA NOTA CASSA
- 2 - SCHEDARIO CLIENTI/FORNITORI
- 3 - SCHEDARIO SOCI
- 4 - SCHEDARIO C/CORRENTI BANCARI

LIBRI SOCIETARI	
Verbale di assemblea	Viene redatto nel corso delle assemblee, nonchè stilato e firmato da un segretario e dal presidente dell'assemblea.
Verbale del consiglio di amministrazione	Si redige nel corso del Consiglio di Amministrazione.
Verbale del collegio sindacale	Viene redatto nel corso della riunione del collegio sindacale. Si annotano tutti gli interventi riguardanti l'analisi periodica della conduzione amministrativa dell'azienda.
Libro soci	Sono qui indicati nomi di tutti i soci e le relative informazioni di ogni singolo componente. Si annotano gli eventuali provvedimenti oltre alle nuove ammissioni, cessioni, esclusioni e casi di morte. Per le imprese cooperative edilizie va tenuto anche un libro di Aspiranti soci.

LIBRI FISCALI	
Libro giornale	E' la registrazione cronologica dell'attività economica della cooperativa delle spese e degli acquisti catalogati giorno dopo giorno e di tutte le operazioni finanziarie e contabili. Deve essere aggiornato entro 60 gg.
Inventario	Si redige all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno. Contiene indicazioni e valutazioni sulle attività e passività dell'impresa. Si chiude con il bilancio.
Registri Iva	Raggruppano tutte le fatture emesse dalla cooperativa e tutte quelle ricevute. Inizialmente devono essere vidimati dall'Ufficio IVA.
Registro beni ammortizzabili	Va vidimato prima della sua apertura. Sono qui elencati gli acquisti della cooperativa di beni utili e necessari all'attività della società che potranno in seguito essere ammortizzati.
Libri di magazzino	Utilizzati dalle cooperative con obbligo di contabilità di magazzino.

LIBRI PER I RAPPORTI DI LAVORO
<p>Riguardano i dipendenti della cooperativa e sono obbligatori. Si tratta del Libro Paga, Libro Matricola, Registro Infortuni. I primi due dovranno essere vidimati dall'INPS o dall'INAIL, il terzo dall'USL.</p>

TENUTA LIBRI SOCIALI E CONTABILI

TERMINI DI AGGIORNAMENTO

<p>LIBRO GIORNALE</p> <p>REGISTRI IVA</p> <p>REGISTRO CORRISPETTIVI</p> <p>REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI</p> <p>REGISTRI ALLEVAMENTO E MAGAZZINO</p>	<p>VENDITE: —</p> <p>ACQUISTI: —</p>	<p>60 GIORNI</p> <p>15 GIORNI DA EMISSIONE FATTURA</p> <p>ENTRO MESE SUCCESSIVO DA DATA RICEVIMENTO</p> <p>ENTRO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO</p> <p>ENTRO PRESENTAZIONE MOD. 760</p> <p>ENTRO 60 GIORNI</p>	<p>SE MECCANIZZATA STAMPA 60 GIORNI</p>
---	--------------------------------------	---	---

MODALITA' DI TENUTA: Scritture indelebili, senza cancellature, abrasioni, spazi in bianco ed interlinee.
 Verbali firmati.
 Su registri IVA e GIORNALE scritturazione cronologica.

TERMINI DI CONSERVAZIONE:

Per il Codice Civile 10 anni.
 Per il Fisco (D.P.R. 600/73) le scritture contabili devono essere tenute finchè non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta (5 anni per chi ha fatto condono ex Legge 413/91, 7 anni per gli altri)
 Per lo stesso periodo devono essere conservate lettere, telegrammi, fatture.

4) LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 45

“ La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura , con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”

NORMATIVA CIVILISTICA

Codice Civile	Art. 2511/2548	DELLE IMPRESE COOPERATIVE
	Art. 2342/2345	DEI CONFERIMENTI
	Art. 2363/2379	ORGANI SOCIALI
	Art. 2380/2396	DEGLI AMMINISTRATORI
	Art. 2397/2409	DEL COLLEGIO SINDACALE
	Art. 2423/2435 bis	DEL BILANCIO
	Art. 2484/2496	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

LEGISLAZIONE SPECIALE

D.Leg. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577	PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE
Legge 31/1/1992 n. 59	NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE
D. Legge 17/1/2003 - Art. 13	RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Le Società cooperative sono disciplinate dal Codice Civile al Titolo VI - CAPO I (DELLE IMPRESE COOPERATIVE) **Art. 2511 - 2548** :

LA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59

Nuove norme in materia di società cooperative

Normativa di riferimento

ART.	TITOLO	DESCRIZIONE
3	Quote e azioni	Quote e azioni, elevato limite massimo per ciascun socio a € 100.000,00 Nelle società cooperative e loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a € 25,00 e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a € 500,00 salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di cooperative
4	Soci sovventori e finanziatori	Il primo e il secondo comma dell'art. 2526 del codice civile si applicano alle società cooperative e loro consorzi e loro consorzi I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, ecc
5	Azioni di Partecipazione cooperativa	Le società cooperative , che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. ecc
6	Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera: sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea delle società cooperative che pregiudicano i diritti di categoria, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto, sugli altri oggetti di interesse comune, ecc.
7	Rivalutazione delle quote o delle azioni	Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato . In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'art. 3 purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori, e finanziatori

La legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ha introdotto importanti novità relative alla disciplina delle Società Cooperative, quali:

1. **l'elevazione del valore massimo dei conferimenti dei Soci,**
2. **l'introduzione della figura del Socio Sovventore - Finanziatore;**
3. **l'elevazione dell'ammontare dei prestiti che i Soci possono effettuare a favore della Cooperativa;**
4. **la facoltà di emettere, da parte della Cooperativa, un nuovo tipo di azione, cioè l'azione di partecipazione cooperativa.**

ART. 3 LEGGE 59 /1992

È stato elevato il limite massimo di quote o azioni che ciascun Socio persona fisica può possedere: attualmente è di € 100.000,00

NUOVE CATEGORIE DI SOCI

In relazione alla possibilità di emettere nuove categorie di azioni, i Soci delle Società Cooperative si distinguono:

1. **Soci cooperatori**
2. **Soci finanziatori**
3. **Soci sovventori,**
4. **Soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa.**

I Soci cooperatori sono i Soci che partecipano alla Società Cooperativa per il conseguimento degli scopi mutualistici.

I Soci finanziatori, sovventori ed i Soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa sono i Soci che partecipano alla Società Cooperativa per conseguire fini di lucro.

SOCI SOVVENTORI (ART. 4 LEGGE 59/1992)

Nelle Società Cooperative è stata introdotta la figura del Socio sovventore, già presente nelle Società di mutua assicurazione.

In relazione ai conferimenti dei Soci sovventori la Cooperativa deve emettere azioni nominative trasferibili.

SOCI FINANZIATORI

Sono stati introdotti dall'art. 2526 del Codice Civile con la riforma del diritto societario.

LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA (ART. 5 LEGGE 59/1992)

Con la facoltà di emettere azioni a favore dei Soci sovventori ed azioni di partecipazione cooperativa, l'art. 2348 C.C., si applica integralmente a favore delle Cooperative (emissioni di categorie di azioni fornite di diritti diversi).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono: prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE O DELLE AZIONI (ART. 7 LEGGE 59/1992)

Le quote o le azioni delle Società Cooperative, comprese quelle emesse a favore dei Soci sovventori, possono essere rivalutate con la destinazione di una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale.

La rivalutazione deve avvenire nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai e impiegati), calcolate per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

NUOVE NORME SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI COOPERATIVE (ART. 8 LEGGE 59/1992)

Viene modificato l'art. 2536 C.C., sulla distribuzione degli utili.

Rimane immutata la disposizione per cui deve essere destinata obbligatoriamente parte degli utili (30%) alla riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% e con le modalità previste dalla legge. Le modalità dipendono dall'adesione o meno della Cooperativa alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto dallo Stato o da Regioni a Statuto speciale.

Gli utili delle Cooperative si ripartiscono come segue:

- 1. a riserva legale (30%);**
- 2. ai fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione (3% degli utili netti);**
- 3. a fondi diversi (riserve statutarie e/o facoltative);**
- 4. a capitale sociale (per aumento gratuito del capitale ai fini di rivalutazione delle quote o delle azioni nei limiti previsti dalla legge);**
- 5. ai Soci come dividendo a titolo di remunerazione del C.S., nei limiti fissati dalla Legge;**
- 6. a fondi per fini mutualistici.**
- 7. ristorno per aumento gratuito del capitale sociale o ad integrazione delle retribuzioni o compensi**

Alcune note di commento alla Legge 59/92

1. I fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione (art 11 e 12)

che si sostanziano nella costituzione da parte delle associazioni nazionali riconosciute, di uno o più fondi alimentati annualmente dal tre per cento degli utili netti delle cooperative aderenti e destinati alla promozione di nuova imprenditorialità cooperativa. Ai fondi devono inoltre essere versati i patrimoni residui delle cooperative in liquidazione. I versamenti sono esenti da imposte e tasse e sono deducibili dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione nei limiti del tre per cento. In base alla Legge n. 236/1993 i Fondi mutualistici possono stipulare con il Ministero del Lavoro, accedendo alle risorse del "Fondo per l'occupazione", convenzioni al fine di progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e di sviluppo di nuova occupazione. Ai sensi del D. L. n. 658/1994, che riforma la Legge n. 44/1986, i Fondi mutualistici possono partecipare al capitale della Società per l'imprenditorialità giovanile. Il D.L. presentato dal Ministro del Lavoro Treu, il 26 giugno 1995, recante "Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilità", inserisce, inoltre, tra le società abilitate a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo anche le società di produzione e lavoro.

2. Rivalutazione delle quote o azioni (art 7)

. Questo istituto che è opzionale, ha lo scopo di incentivare la sottoscrizione del capitale sociale da parte del socio, il quale secondo la legislazione vigente, allo scioglimento del rapporto sociale, ha diritto soltanto alla restituzione della quota versata. Secondo la norma in esame invece le società cooperative e loro consorzi possono destinare una quota degli utili non superiore agli indici ISTAT ad aumento gratuito della quota sociale. Tale quota di utile non concorre a formare reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; mentre il rimborso del capitale sarà soggetto a carico dei soci alla ritenuta del dieci per cento, nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato, per la parte imputata ad aumento delle quote o delle azioni;

3. Soci sovventori, soci finanziatori e azioni di partecipazione cooperativa (art. 5 e 6)

. Questi due istituti hanno lo scopo ambedue di reperire risorse finanziarie da parte delle cooperative e loro consorzi che prevedano nei loro statuti l'esigenza di innovazione, potenziamento e sviluppo aziendale. Le differenze sostanziali tra i due strumenti finanziari sono le seguenti: innanzi tutto le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e quindi deve trattarsi di una cooperativa già sufficientemente patrimonializzata, mentre nessun vincolo è previsto per i conferimenti dei soci sovventori e finanziatori.

Inoltre le azioni di partecipazione cooperativa sono obbligatoriamente prive di diritto di voto, devono essere remunerate con il due per cento in più rispetto alla remunerazione delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa,

devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della stessa e all'atto dello scioglimento hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Al contrario le azioni dei soci sovventori e finanziatori danno diritto al voto, anche se i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; inoltre lo statuto può prevedere sempre come opzione particolari condizioni a favore dei soci sovventori, come un tasso di remunerazione maggiorato, ma non superiore al due per cento, rispetto a quello stabilito per gli altri soci. Infine mentre le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, le azioni dei soci sovventori sono nominative e trasferibili. Possiamo pertanto affermare che le une (azioni di partecipazione cooperativa) sono maggiormente caratterizzate come capitale di prestito e le altre (soci sovventori) hanno una maggiore connotazione di capitale di rischio.

5) IL COLLEGIO SINDACALE

(ARTT.2397, 2543 E 2477 codice civile)

ARTICOLO	TITOLO
2397	Composizione del collegio
2398	Presidenza del collegio
2399	Cause d'ineleggibilità e di decadenza
2400	Nomina e cessazione dall'ufficio
2401	Sostituzione
2402	Retribuzione
2403	Doveri del collegio sindacale
2403 bis	Collaboratori del sindaco
2404	Riunioni e deliberazioni del collegio
2405	Intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee
2406	Omissioni degli amministratori
2407	Responsabilità
2408	Denuncia al collegio sindacale
2409	Denuncia al Tribunale

Le attività di controllo formale si possono così elencare:

1. verificare l'avvenuta iscrizione dei sindaci nel registro delle imprese presso il competente tribunale;
2. verificare il versamento del capitale sociale e le formalità in caso di conferimenti in natura;
3. verificare la regolare posizione della società nel registro delle imprese;
4. verificare l'esistenza e la regolare tenuta dei libri e dei registri sociali obbligatori nonché delle altre scritture contabili previste da leggi speciali o richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa;
5. verificare la vidimazione iniziale ed annuale dei predetti libri e registri;
6. verificare l'esistenza e la conservazione dei documenti contabili ed amministrativi e della corrispondenza;
7. verificare la regolarità ed il rispetto dei termini nella convocazione delle assemblee;
8. provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione e della sostituzione degli amministratori;
9. provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria se tutti gli amministratori vengono a mancare;
10. provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria se tale richiesta perviene da 1/20 di tutti i soci e se gli amministratori non vi provvedono con tempestività;

le attività di controllo contabile senza alcuna presunzione di completezza si possono così riassumere:

- a) assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci;
- b) esaminare nel corso delle verifiche trimestrali la situazione dell'impresa sia sotto il profilo contabile che in quello economico/finanziario;
- c) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- d) constatare nei verbali di verifica le eventuali osservazioni o rilievi sull'andamento dell'impresa;
- e) prendere i necessari provvedimenti nei casi gravi;
- f) valutare il bilancio di esercizio l'inventario e verificarne la rispondenza con le scritture contabili;
- g) effettuare ogni 90 giorni il controllo contabile

Poteri:

- 1) richiamo agli amministratori per l'osservanza dei loro doveri;
- 2) annotazione nel verbale delle assemblee o del consiglio di amministrazione del proprio dissenso;

- 3) diffida scritta agli amministratori volta a sanare determinate irregolarità entro una data scadenza;
- 4) convocazione dell'assemblea dei soci per inerzia del consiglio di amministrazione;
- 5) convocazione assemblea dei soci ;
- 6) denuncia all'autorità di vigilanza di fatti gravi che possono contenere gli estremi di reato;
- 7) richiesta di riduzione del capitale sociale per perdite qualora non vi provveda l'assemblea dei soci;
- 8) procedere a verifiche ispezioni e controlli in qualsiasi momento;

Responsabilità:

I sindaci così come dispone l'art. 2407 del C.C. devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge con la diligenza del "mandatario" e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Devono altresì mantenere il segreto su ciò di cui vengono a conoscenza per le ragioni del loro ufficio. Inoltre i sindaci sono **solidalmente responsabili con gli amministratori per i danni e le omissioni dei medesimi che non si sarebbero prodotti se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Contro i sindaci può essere proposta azione di responsabilità ed è regolata dalle disposizioni degli artt. 2393 - 2394 del C.C.**

6) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO	TITOLO
2380 bis	Amministrazione della società
2381	Presidente e Comitato esecutivo e Amministratori delegati
2382	Cause di ineleggibilità e di decadenza
2383	Nomina e revoca degli amministratori
2384	Poteri di rappresentanza
2385	Cessazione degli amministratori
2386	Sostituzione degli amministratori
2387	Cauzione degli amministratori
2388	Validità delle deliberazioni del consiglio
2389	Compensi agli amministratori
2390	Divieto di concorrenza
2391	Conflitto di interessi
2392	Responsabilità verso la società
2393	Azione sociale di responsabilità
2394	Responsabilità verso i creditori sociali
2395	Azione individuale del socio e del terzo
2396	Direttori generali

Doveri degli Amministratori:

- 1) presentare entro 15 giorni dalla notizia della nomina la dichiarazione di accettazione della carica portante la firma autenticata da un notaio presso la cancelleria del Tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2383 C.C.);
- 2) notificare entro 30 giorni, la nomina alla Camera di Commercio .;
- 3) tenere redigere e conservare i seguenti libri e registri: libro giornale, libro inventari, libro soci, libro verbali delle assemblee , libro verbali del consiglio di amministrazione , registri fiscali ed altri eventualmente richiesti dalle leggi speciali (art. 2421 C.C.);
- 4) redigere secondo i principi dell'oculata prudenza e secondo le disposizioni di legge, l'inventario ed il bilancio di esercizio;
- 5) compilare la relazione sull'andamento dell'esercizio sociale conforme alle disposizioni dell'art. 2429 bis del C.C.;
- 6) comunicare il bilancio al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (art. 2432 del C.C.);
- 7) convocare l'assemblea ordinaria entro 4 o 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale a seconda delle disposizioni statutarie per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (art. 2364 del C.C.);
- 8) depositare entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale, e del verbale di assemblea;
- 9) iscrivere entro 15 giorni dall'accettazione la nomina e la cessazione dei sindaci nel registro delle imprese;
- 10) avvertire il collegio sindacale con comunicazione scritta circa la rinuncia alla carica di amministratore;
- 11) agire contro i soci morosi nel pagamento delle quote sociali;
- 12) adempiere i doveri imposti dalle leggi e dall'atto costitutivo con diligenza del mandatario restandone solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza ;
- 13) convocare l'assemblea straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- 14) convocare l'assemblea quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società;
- 15) consegnare i beni sociali ai liquidatori nel caso di scioglimento della società e della messa in liquidazione;
- 16) chiedere l'applicazione delle procedure concorsuali nel caso in cui la società venga a trovarsi in stato di insolvenza ;

Divieti agli Amministratori:

1. compiere operazioni in nome della società prima che la stessa sia iscritta nel registro delle imprese (art. 2331 del C.C.);
2. votare nelle deliberazioni assembleari riguardanti la propria responsabilità (art. 2373 del C.C.);
3. assumere la qualità di soci in società concorrenti;

4. esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi;
5. prendere parte a deliberazioni del consiglio di amministrazione quando si verifici conflitto di interessi;
6. ripartire utili non realmente conseguiti o non risultanti da bilancio regolarmente approvato (art. 2433 del C.C.);
7. contrarre prestiti sotto qualsiasi forma o farsi prestare garanzia per debiti propri con la società che amministrano o con una società controllata o controllante;
8. intraprendere nuove azioni dopo un fatto che determina lo scioglimento della società
9. impedire il controllo da parte del collegio sindacale;
10. percepire compensi od altre forme di remunerazione non previste dall'atto costitutivo e non deliberate dall'assemblea (art. 2389 del C.C.);

Responsabilità:

La responsabilità degli amministratori trova origine dall'incarico di rappresentare amministrare e gestire la società. Essa principalmente deriva:

1. dai doveri loro imposti dal Codice Civile e dall'atto costitutivo;
2. dai doveri che scaturiscono da incombenze burocratiche formali e sostanziali imposte da una miriade di leggi, leggine disposizioni regionali, ecc;
3. dall'amministrazione e dalla gestione economico/finanziaria della società.

La responsabilità sorge quindi se si verificano due precise condizioni:

- 1) che il loro operato sia in contrasto con i doveri anzi descritti;
- 2) che la violazione di tali doveri abbia causato danni alla società.

Il Codice Civile prevede i seguenti diversi casi di responsabilità:

- 1) responsabilità verso la società;**
- 2) responsabilità verso i creditori sociali;**
- 3) responsabilità verso i soci ed i terzi.**

La responsabilità degli amministratori è di natura solidale e deriva dalla collegialità della funzione degli amministratori ove ciascuno risponde dell'operato dell'altro.

Per evitare le conseguenze di tale solidarietà la legge dà due possibilità: la prima riguarda le attribuzioni di rappresentanza, di amministrazione, di gestione ecc.. che possono essere attribuite ad un comitato esecutivo od al presidente del consiglio di amministrazione per i cui fatti dannosi gli altri amministratori rispondono se non riescono a dar prova di aver sufficientemente vigilato e di aver fatto il possibile per scongiurare il danno; **la seconda riguarda la dichiarazione di fermo dissenso da far annotare nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione e la relativa comunicazione scritta al collegio sindacale qualora in fase di scelte un**

amministratore ritiene dannoso per la società un fatto che si sta deliberando.

Seguendo tale prassi ai sensi dell'art. 2393 del C.C. l'amministratore che si oppone è senz'altro immune da colpa.

TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI		
documento	ufficio	termini
verbale di assemblea nomina cariche sociali	registro delle imprese presso C.C.I.A.A.	30 giorni dalla data di delibera
verbale del Cons. di Amministrazione nomina del Presidente	registro delle imprese presso C.C.I.A.A.	15 giorni dalla data di delibera
Iscrizione nel registro delle imprese dei neo eletti accettazione carica	registro delle imprese presso C.C.I.A.A.	15 giorni dalla data della notizia di nomina
Verbale di Assemblea - verbale del Cons. di Amm. e accettazione nomina	C.C.I.A.A.	30 giorni dalla data di deposito registro delle imprese
verbale del Cons. di Amministrazione nomina del Presidente	UFFICIO I.V.A.	30 giorni dalla data di delibera



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO**